



18 ottobre 2017

Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OeIDI)

Spiegazioni

1. Situazione iniziale

Secondo l'articolo 70 capoverso 4 della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA (LIVA) il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i giustificativi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) possono essere trasmessi e conservati in forma non cartacea. Queste condizioni sono disciplinate in modo esaustivo negli articoli 122–125 dell'ordinanza del 27 novembre 2009² sull'IVA (OIVA) e nella relativa ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009³ concernente dati ed informazioni elettronici (OeIDI). Inoltre, nel quadro della revisione totale della LIVA nel 2010 è stato introdotto il principio del libero apprezzamento delle prove in ambito di IVA (art. 81 cpv. 3 LIVA). In passato la correlazione fra queste basi legali ha sempre suscitato domande e incertezze tra i contribuenti. Vi era in particolare il timore che in caso di controllo l'AFC potesse rifiutare i giustificativi senza firma elettronica. Al fine di eliminare queste incertezze e a titolo di chiarimento, nell'OIVA riveduta il Consiglio federale ha stabilito che per i giustificativi (in forma cartacea o elettronica) ai sensi del diritto in materia di IVA si applicano gli articoli 957–958f del Codice delle obbligazioni⁴ (CO) e l'ordinanza del 24 aprile 2002⁵ sui libri di commercio (Olc). In questo modo si precisa dunque che in ambito di IVA non esiste alcuna regolamentazione che va oltre le disposizioni generali in materia di contabilità. Di conseguenza non è necessaria nemmeno la firma elettronica ai sensi della legge del 18 marzo 2016⁶ sulla firma elettronica (FiEle), equiparata alla firma autografa secondo l'articolo 14 capoverso 2^{bis} CO.

2. Spiegazioni

Nell'OIVA il nuovo articolo 122 sostituisce l'attuale articolo 125. Poiché quest'ultimo costituiva la base legale dell'OeIDI, con l'entrata in vigore della revisione dell'OIVA dovrà essere abrogata anche l'OeIDI.

La FiEle è entrata in vigore il 1° gennaio 2017 contestualmente alla modifica dell'OeIDI, che da allora rimanda alle relative disposizioni della FiEle e non contiene più prescrizioni in merito alla firma elettronica (art. 2 cpv. 2 OeIDI).

Fino alla fine del 2016 i certificati sono stati rilasciati conformemente alle condizioni dell'allora vigente articolo 2 capoversi 2 e 3 OeIDI. In una disposizione transitoria dell'abrogazione dell'OeIDI è ora stabilito che siffatti certificati conservano la loro validità fino alla loro scadenza, oltre l'entrata in vigore dell'OIVA riveduta. La durata di validità dei certificati rilasciati da prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è di regola di tre anni. La disposizione transitoria riguarda soltanto i casi in cui è stata fissata una durata di validità particolarmente lunga e quindi insolita. La validità di questi certificati è limitata al 31 dicembre 2019. È quindi chiaro che dopo il 31 dicembre 2019 i certificati basati sulle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2016 non saranno più validi.

3. Entrata in vigore

La presente modifica di ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

¹ RS 641.20

² RS 641.201

³ RS 641.201.511

⁴ RS 220

⁵ RS 221.431

⁶ RS 943.03